





Roma, 13 Luglio 2018

### **CIRCOLARE N. 12/2018**

Prot. 121/2018 Sez. II/1 A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: Licenziamento per giusta causa - Corte di Cassazione, sentenza n. 12805/2018.

L'allegata sentenza è di particolare interesse per il settore, in quanto ha ad oggetto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da un Istituto di Vigilanza a seguito di una condotta inadempiente posta in essere dalla G.P.G. che ha recato grave danno alla società, sia in termini economici che in quelli di immagine, sebbene la contrattazione collettiva preveda espressamente una sanzione conservativa in caso di grave negligenza del lavoratore nell'esecuzione del lavoro affidatogli, come peraltro sostenuto dalla difesa del lavoratore.

In particolare, la condotta addebitata alla G.P.G. consisteva nel non aver il lavoratore, in qualità di coordinatore di CO, informato il collega del turno di notte sulla necessità di operare un particolare controllo di un impianto fotovoltaico il cui sistema di allarme era stato parzialmente disinserito per un guasto nella notte in cui si era verificato un furto ai danni del cliente; la sottrazione del bene vigilato, secondo la Corte, aveva avuto delle ricadute negative sia sull'immagine dell'Istituto, sia economicamente in termini di perdita del cliente.

La Corte Suprema, dopo aver dichiarato che vi è stato l'accertamento del fatto (anche perché vi è stata, nel corso nel doppio grado del giudizio, una sostanziale ammissione di parte degli addebiti contestati al lavoratore), ha affermato che l'infrazione contestata rientrava astrattamente nella specie della giusta causa di recesso, in quanto integrante la violazione dei principi generali di diligenza e, soprattutto, in quanto tale condotta negligente della G.P.G. aveva comportato, come detto, ingenti danni, economici e non, al datore di lavoro.

Pertanto, sebbene l'art. 101 CCNL preveda "la sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni (..) nei confronti del lavoratore che esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli", il fatto che, da tale negligente condotta posta in essere dalla G.P.G., sia derivata alla parte datoriale un danno economico (perdita del cliente) e non (danno all'immagine), ha legittimato il licenziamento per giusta causa.







L'andamento del contenzioso in esame conferma, quindi, l'opportunità per l'Istituto di valutare con attenzione, in caso di grave inadempimento della G.P.G.., l'opportunità di erogare una sanzione conservativa ovvero un licenziamento per giusta causa, soprattutto nel caso in cui, a seguito di tale illegittima condotta posta in essere dalla G.P.G., non ne sia conseguita una "sottrazione del bene vigilato" e, dunque, la perdita del cliente, oltre ad un ingente danno all'immagine; elementi, questi, che la Corte Suprema ha ritenuto necessari ai fini della dichiarazione di legittimità del licenziamento.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Pollicelli

All.

-Sentenza Corte di Cassazione del 23 Maggio 2018 n. 12805

Civile Sent. Sez. L Num. 12805 Anno 2018

**Presidente: NOBILE VITTORIO** 

**Relatore: MARCHESE GABRIELLA** 

Data pubblicazione: 23/05/2018

#### **SENTENZA**

sul ricorso 8727-2016 proposto da:

DE IACO SALVATORE DCESVT56C29D006B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il sig. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA PERRONE e GIULIO FARACHI, giusta mandato in atti;

2018 - ricorrente -

598 contro

LA FOLGORE srl - Istituto di Vigilanzia & Custodia Provinciale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

Min


TOMMASO D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO MARTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE SPANO e MAURIZIO VALENTINI, giusta procura in atti;

### - controricorrente -

avverso la sentenza n. 347/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/02/2016 r.g. 1125/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso; udito l'Avvocato GIULIO FARACHI;

udito l'Avvocato LUIGI CACCIAPAGLIA per delega verbale Avv. SALVATORE SPANO.



### **FATTI DI CAUSA**

1. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza nr. 347 del 2016, respingeva il reclamo proposto ai sensì della legge nr. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, giudicando sull'impugnativa del licenziamento intimato in data 21.10.2014 dall'Istituto di vigilanza LA FOLGORE s.r.l. aveva respinto la domanda di SALVATORE DE IACO.

Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, premesse le contestazioni riportate nella lettera di recesso, osservava come già solo la condotta addebitata con la prima delle contestazioni ( e consistente nel non avere il lavoratore informato il collega del turno di notte sulla necessità di operare un particolare controllo di un impianto fotovoltaico il cui sistema di allarme era stato parzialmente disinserito per un guasto e, durante la notte, ivi era stato perpetrato un furto) integrasse la fattispecie della giusta causa di licenziamento; le peculiarità che contraddistinguevano il servizio presso la centrale operativa ( cui era addetto il lavoratore ), il ruolo di coordinamento assegnato al dipendente, le ricadute negative che l'accaduto aveva avuto sull'immagine della società ( tanto che alla vicenda era seguita la "sottrazione del bene vigilato") avevano leso il vincolo fiduciario in quanto posto in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.

A tali considerazioni che la Corte di merito riteneva sufficienti ai fini del giudizio di giusta causa, aggiungeva, poi, l'imputabilità al dipendente degli altri episodi indicati nella lettera di addebito.

La Corte territoriale escludeva, inoltre, qualsiasi violazione procedurale e la necessità della prova testimoniale; in merito al primo profilo, osservava che non vi era stata l'audizione del lavoratore in quanto lo stesso non si era presentato nei giorni e nelle ore indicate dalla parte datoriale con lettera del 17.9.2014; quanto alla prova orale, la reputava inutile, in considerazione della sostanziale ammissione di parte degli addebiti, del rispetto del procedimento dettato dall'art. 7 della legge nr. 300 del 1970 e della conferma scritta della guardia particolare giurata, incaricata del servizio



presso l'impianto fotovoltaico, di non aver avuto disposizioni di sorveglianza particolari presso il bene presidiato.

La Corte di merito giudicava irrilevante anche la prova sul motivo di ritorsione; osservava, infatti, che, appurato l'inadempimento, l'accertamento della ragione ritorsiva, in quanto motivo non unico e determinante del recesso, diveniva superfluo; osservava, in ogni caso, che non sussisteva il motivo ritorsivo in considerazione del notevole lasso temporale trascorso tra la richiesta del ricorrente di assegnazione a mansioni differenti, che si assumevano non gradite al datore di lavoro e tuttavia necessitate dalle condizioni di salute, e la reazione datoriale.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SALVATORE DE IACO affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso la società LA FOLGORE s.r.l.

# RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si denuncia – in relazione all'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge nr. 604 del 1966, dell'art. 2119 cod.civ. e dell'art. 101 del CCNL Dipendenti Vigilanza Privata.

Si critica la sentenza impugnata –che a giudizio del ricorrente ripercorre fondamentalmente le argomentazioni del Tribunale ( cfr. pag. 7 del ricorso) – per aver omesso di considerare, nei termini esatti, il contenuto del documento "stampa eventi". Si addebita alla Corte territoriale di non aver valutato la sequenza dei fatti annotati nel foglio, diversi da come ricostruiti in sentenza, e ci si duole della affermazione secondo cui anche i fatti oggetto delle ulteriori contestazioni erano imputabili al lavoratore; con riferimento a questi ultimi, parte ricorrente assume la loro pretestuosità, trattandosi di condotte che rientravano nella discrezionalità del singolo operatore, non avevano determinato alcun disservizio, né danni per l'azienda.

()

Lamenta ancora il ricorrente che la Corte avrebbe ritenuto il licenziamento proporzionato ai fatti contestati ed assume che il codice disciplinare stabilisce, a titolo esemplificativo, una serie di condotte diverse da quelle oggetto di contestazione.

- 4. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
- 4.1. Quanto al vizio motivazionale, osserva la Corte che, ai sensi dell'articolo 348 *ter* cod. proc. civ., commi 4 e 5, allorquando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado, il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1-2-3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ.

Questa Corte ha già affermato (sentenza nr. 23021 del 2014),con indirizzo cui si intende dare in questa sede continuità, la applicabilità della disposizione di cui all'art. 348 *ter* cod. proc. civ. alla sentenza che definisce il procedimento di reclamo *ex* art. 1 legge Fornero.

A tale riguardo ha evidenziato come la normativa di riferimento non disciplini il contenuto dell'atto di reclamo, introduttivo del giudizio di secondo grado e che vi è dunque integrazione della disciplina- pur speciale-dettata dalla legge nr. 92 del 2012, art. 1, commi 58 e 61 con quella dell'appello nel rito del lavoro; dalla integrazione deriva la applicazione anche dell'art. 348 ter cod. proc. civ., ed in particolare - per quanto in questa sede rileva- della modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia cd. "doppia conforme".

A tenore dell'articolo 348 *ter* co. 5 cod. proc. civ. il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. "doppia conforme", come nella fattispecie di causa.

La disposizione è applicabile *ratione temporis* ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall'11 settembre 2012 ( articolo 54 co.2 DL 83/2012); nel presente giudizio il reclamo è stato depositato in data 29.7.2015.

4.2. Quanto alla dedotta violazione di legge, non si rinvengono nella sentenza impugnata statuizioni in contrasto con le norme richiamate nella rubrica del motivo o con l'interpretazione che di esse ha fornito la giurisprudenza.

In particolare, i giudici di merito, investiti della domanda di invalidazione del licenziamento disciplinare, hanno seguito gli insegnamenti



di questa Corte, procedendo, in primo luogo, ad accertare il fatto; hanno quindi verificato che l'infrazione contestata fosse astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso ed infine hanno apprezzato in concreto la gravità dell'addebito.

La condotta del lavoratore, dipendente di una società di vigilanza, che aveva omesso di comunicare al collega del turno successivo l'avvenuto disinserimento del dispositivo di allarme di un impianto fotovoltaico - informazione che avrebbe implicato la necessità di un differente controllo del luogo presidiato - correttamente è stata inquadrata come giusta causa in quanto integrante la violazione dei fondamentali doveri di diligenza e collaborazione scaturenti dal contratto di lavoro.

Quanto all'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario tra le parti, nel caso concreto essa è stata adeguatamente motivata in ragione dell'adibizione del dipendente alla centrale operativa con funzioni di coordinatore, dando così rilievo alla qualità e all'importanza delle mansioni proprie del lavoratore ( sulla valutazione della gravità dell'illecito in rapporto alla posizione lavorativa del lavoratore, cfr. Cass. nr. 4328 del 1996); i giudici di merito, inoltre, hanno consideratio il danno, anche in termini di immagine, derivato alla parte datoriale; nella sentenza impugnata, si dà atto che alla condotta negligente del lavoratore conseguiva la "sottrazione del bene vigilato" e, dunque, la perdita del cliente.

Le censure, in parte qua, sono pertanto infondate.

4.3 Inammissibile è la censura in punto di violazione del codice disciplinare. Quando sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale della clausola, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata ( cfr. Cass. nr. 25728 del 2013; nr. 2560 del 2007; nr. 24461 del 2005 ) oltre che dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass. SU nr. 20075 del 2010) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo è rinvenibile ( Cass. SU nr. 25038 del 2013).

Nella fattispecie di causa l'art. 101 del CCNL di cui si denunzia la violazione è riportato per sintesi del contenuto, sicché non è consentito alla



Corte alcun esame del suo effettivo ed integrale tenore testuale; il contratto collettivo non risulta prodotto.

5. Con il secondo motivo si censura – ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova nonché – ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Si critica, in particolare, il giudizio espresso dai giudici di merito di irrilevanza delle prove richieste a dimostrazione del carattere ritorsivo del licenziamento.

6. Il motivo è inammissibile.

Osserva la Corte che il richiamo all'art. 112 cod. proc. civ. è inconferente; una violazione della predetta norma processuale è configurabile se il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; non in relazione al giudizio di valutazione del materiale probatorio – seppure erroneo – espresso dal giudice di merito.

La mancata ammissione dei mezzi istruttori per difetto di rilevanza – come nel caso di specie – costituisce un giudizio di fatto, inerendo ai fatti materiali da provare in causa, sindacabile davanti a questa Corte nei limiti dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. ( Cass. SU nr. 8077 del 2012).

La deducibilità, come vizio di motivazione, è preclusa per le medesime ragioni esposte in relazione ai precedenti motivi; in ogni caso, non è indicato, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Parte ricorrente riporta tutti i capitoli di prova formulati nei precedenti gradi di giudizio e ne afferma la rilevanza ai fini di una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.

7. Con il terzo motivo si censura - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge nr. 300 del 1970 nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.



Assume la parte ricorrente che, diversamente da quanto affermato in sentenza, la mancata audizione ai sensi dell'art. 7 della legge nr. 300 del 1970 scaturiva dal difetto di informazione dell'incontro fissato dalla società e che, dunque, vi era stata la violazione del procedimento di contestazione dell'addebito.

- 8. La censura, ancora una volta, seppure, in parte, prospettata in termini di violazione di legge, presuppone un diverso accertamento dei fatti operata dal giudice di merito ed è, pertanto, inammissibile. Valgono le considerazioni precedenti.
- 9. Con il quarto motivo si censura ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma 5 nonché ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.

Si critica la decisione per non aver, quanto meno, riconosciuto la tutela risarcitoria di cui al comma 5 dell'art. 18 legge nr. 300 del 1970; pur in presenza del fatto contestato, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la tenuità della condotta ed applicare il regime sanzionatorio del quinto comma del predetto art. 18.

10. Il motivo è assorbito dalle argomentazioni espresse in relazione alle precedenti censure.

Una questione di regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 18 legge nr. 300 del 1970 può porsi solo in caso di illegittimità del licenziamento e non nella specie in cui resta accertata la giusta causa di recesso.

11. Con il quinto motivo, si censura - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – la violazione dell'art. 15 della legge nr. 300 del 1970, in relazione all'art. 3 della legge nr. 108 del 1990 nonché – ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ – l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Parte ricorrente critica la sentenza perché -nel confermare anche, in relazione a tale profilo, l'impianto motivazionale del giudice di primo grado - omette di considerare che il lavoratore era stato vittima di un comportamento discriminatorio ( recte ritorsivo) da parte del datore di lavoro che gli assegnava, dopo la presentazione di certificazione medica nel



2011, sempre il medesimo turno di lavoro ( dalle ore 17,15 alle ore 00,30), durante il quale era l'unico operatore in servizio, con maggiori difficoltà anche in termini di stress; inoltre, come giorno di riposo settimanale, gli assegnava sempre la giornata del martedì ed a nulla valevano le richieste di modifica di orari e turni.

12. Il motivo è inammissibile anche per difetto di interesse.

Alle argomentazioni espresse in relazione ai precedenti motivi, configurando le censure, al di là della formale rubricazione, vizi di motivazione, si aggiunge la considerazione che la Corte di merito, stante l'accertato inadempimento del lavoratore, ha escluso la sussistenza di un motivo ritorsivo, in quanto non motivo unico e determinante del recesso; ha poi, comunque, escluso che vi fosse una ragione vendicativa alla base della determinazione datoriale di recesso.

La prima *ratio*, distinta ed autonoma, è divenuta definitiva ed è, giuridicamente e logicamente, sufficiente a sorreggere il *decisum*; la censura relativa alla seconda valutazione espressa dai giudici di merito non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza ( *ex plurimis*, Cass. nr. 3386 del 2011, Cass. nr. 24540 del 2009).

In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

# **PQM**

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, l'8.2.2018

Il consigliere est.

dott.ssa G. Marchese

glullhorchen

Il Presidente

Vitous abile

dott. Vittorio Nobile

Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositate in Carrelleria



oggi, 23 MAG 2018

Il Funzionario Giudiziario Doctara Doctario COLETTA







